



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
COMITATO NAZIONALE

Prot.n.750/ALBO/PRES

26 giugno 2006

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione D.M. 186/06

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 aprile 2006, n.186 (G.U. 19 maggio 2006, n.115), che ha modificato il D.M. 5 febbraio 1998, sono pervenute da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti:

- a) la domanda d'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n.186, che deve essere presentata dai soggetti che intendono proseguire le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata.

Al riguardo sono stati rappresentati i casi di trasporto di rifiuti indicati nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 2 e avviati alle operazioni di recupero svolte con procedura semplificata le quali, per effetto del D.M.186/06, devono essere autorizzate in via ordinaria.

- b) l'efficacia delle iscrizioni (categoria 2) per le tipologie elencate all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998, al cui interno sono state apportate variazioni di codici di rifiuti. Ad esempio, **tipologia 13.20 - gruppo cartuccia toner, ecc. -**; codici 08 03 18, 16 02 16, che hanno sostituito i codici 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06.

In ordine alle suddette problematiche il Comitato Nazionale ha ritenuto di fornire i primi seguenti chiarimenti operativi:

1. I soggetti di cui alla lettera a) devono presentare entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 e, cioè entro il 3 luglio 2006:

- domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 4 o nella categoria 1 (per i rifiuti identificati dai codici del capitolo 20 e per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata di cui alla voce 15 01), qualora non iscritti in tali categorie.
- domanda di variazione dell'iscrizione per integrazione di tipologie di rifiuti qualora già iscritti nella categoria 4 o nella categoria 1 (per i rifiuti identificati dai codici del capitolo 20 e per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata di cui alla voce 15 01).

La domanda d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, deve contenere:

- l'indicazione dei codici dei rifiuti riportati nel provvedimento d'iscrizione nella categoria 2 in corso di validità per i quali si richiede l'iscrizione in via ordinaria o la variazione dell'iscrizione ordinaria.
- il riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del D.M.406/98 già in possesso della Sezione regionale.

Nel caso di domanda d'iscrizione, la Sezione regionale, ove accolga la domanda stessa, richiede la presentazione delle previste garanzie finanziarie. L'interessato, nel termine di decadenza di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a presentare le garanzie finanziarie alla Sezione regionale.

Fino alla emanazione del nuovo provvedimento d'iscrizione o del provvedimento di variazione, dei quali a breve saranno diramati gli schemi uniformi, l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in questione può essere proseguita ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

2. All'interno di alcune tipologie di cui all'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998, il D.M.186/06 ha sostituito alcuni codici di rifiuti in quanto errati o non correttamente trasposti dalla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002.

Si ritiene che le imprese iscritte nella categoria 2 per tali tipologie possano trasportare, fino alla scadenza dell'iscrizione, i rifiuti identificati da tali nuovi codici introdotti all'interno delle tipologie medesime dal D.M.186/06. Tale criterio può essere applicato anche alle imprese iscritte per la tipologia 7.31 che intendono trasportare i rifiuti identificati alla tipologia 7.31 bis.

All'aggiornamento dei codici dei rifiuti indicati nel provvedimento d'iscrizione attualmente in corso di validità si provvede in sede di revisione dell'iscrizione effettuata ai sensi dell'articolo 19 del D.M.406/98.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia